



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 3 dd. 22.03.2007, modificato con deliberazione nr. 4 dd. 06.03.2008, integrato con deliberazioni nr. 18 dd. 10.07.2008, nr. 21 dd. 30.10.2008, nr. 6 dd. 19.03.2009, nr. 7 dd. 28.03.2013 e nr. 44 dd. 18.12.2014.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Richiami normativi.....	4
Art. 2 - Decreto Commissario usi civici	4
Art. 3 - Diritti d'uso civico riconosciuti.....	4
Art. 4 - Requisiti per il godimento	4
Art. 5 - Ampiezza del diritto	4
Art. 6 - Nucleo familiare	5
Art. 7 - Capofamiglia	5
Art. 8 - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico.....	5
Art. 9 - Domanda annuale	5
Art. 10 - Esame delle domande.....	5
CAPO II USO CIVICO DI LEGNATICO	6
A) Diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione, di case, baite stalle e fienili, site nel Comune di Valfloriana.....	6
Art. 11 - Determinazione quantitativi	6
Art. 12 - Determinazione quantitativi legname da assegnare per case di abitazioni e baite.....	6
Art. 12 bis - Costruzione o ricostruzione di stalle e fienili	6
Art. 13 - Modalità di richiesta.....	6
Art. 14 - Assegnazione.....	7
Art. 15 - Commissione comunale usi civici.....	7
Art. 16 - Compiti della Commissione	7
Art. 17 - Bolletta di autorizzazione.....	8
Art. 18 - Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco.....	8
Art. 19 - Versamento corrispettivo	8
B) Diritto di legna da ardere	8
Art. 20 - Titolari del diritto	8
Art. 21 - Quantitativo legna da ardere da assegnare	8
Art. 22 - Operazione di esbosco.....	9
Art. 23 - Legna raccogliatrice	9
Art. 24 - Sorveglianza	9
CAPO III USO CIVICO DI PASCOLO.....	10
Art. 25 - Uso civico di pascolo	10
Art. 26 - Zone bandite dal pascolo.....	10
Art. 27 - Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo.....	10
CAPO IV USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO.....	11
Art. 28 - Domanda per la raccolta di stame e di erba	11
Art. 29 - Esame domande.....	11
Art. 30 - Utilizzazione dei prodotti accordati	11
Art. 31 - Norme tecniche.....	11
Art. 32 - Asporto dello stame dai boschi	11
Art. 33 - Bolletta di autorizzazione.....	11
CAPO V DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI.....	12
Art. 33 bis - Modalità e limiti	12
CAPO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 34 - Sanzioni.....	13
Art. 35 - Verbali di contravvenzione	13
Art. 36 - Incaricati della sorveglianza.....	13
Art. 37 - Transito sulle strade forestali	13
Allegato A).....	Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Richiami normativi

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Valfloriana e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927 nr. 1766 sul "riordinamento degli usi civici" e cioè come "terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente", saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928 nr. 332.

Art. 2 - Decreto Commissario usi civici

Le terre comprese e rientranti nella categoria sopra citata ed oggetto del presente regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel Decreto di assegnazione di data 12.06.1942 Prot. nr. 1690/42 del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928 nr. 332.

Art. 3 - Diritti d'uso civico riconosciuti

I diritti della popolazione sulle terre suddette, accertati e riconosciuti dal predetto Commissario e desunti dal relativo decreto, sono i seguenti:

- a) diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione di case, baite, stalle e fienili situate nel Comune di Valfloriana;
- b) diritto di legnatico da combustibile (legna da ardere) sia che venga distribuita già tagliata o che venga direttamente raccolta in bosco dal censita nel posto assegnato;
- c) diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame (bovini, pecore e capre) svernato nel Comune da esercitarsi sui boschi e sulle terre elencate nel decreto stesso;
- d) diritto di stramatico mediante raccolta di foglie secche e terreno vegetale forestale;
- e) diritto di escavazione di sassi e sabbia.

Art. 4 - Requisiti per il godimento

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.06.1927 nr. 1766, e del presente Regolamento spetta, secondo legge, ai residenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Valfloriana, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

Art. 5 - Ampiezza del diritto

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo - pastorali, quando si tratta di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli.

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice civile che recita "Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

Art. 6 - Nucleo familiare

Per "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento e della legge, si intende quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Art. 7 - Capofamiglia

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia. Si considera "capofamiglia" l'intestatario della scheda di famiglia di cui all'art. 6.

Art. 8 - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico

L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di regola gratuiti.

Il Comune per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione lavori di ordinaria cultura e manutenzione) può richiedere al nucleo familiare un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti; in questo caso, la Giunta comunale provvederà alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Art. 9 - Domanda annuale

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

Art. 10 - Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dalla Commissione di cui all'art. 15 quindi sottoposte a deliberazione della Giunta comunale, previo esame in Sessione forestale che sarà tenuta ogni principio dell'anno nella sede municipale.

L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Commissione sarà pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, unitamente ai deliberati della Sessione forestale.

Contro i provvedimenti stabiliti dalla Commissione è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro 15 giorni.

CAPO II

USO CIVICO DI LEGNATICO

A) Diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione, di case, baite stalle e fienili, site nel Comune di Valfloriana.

Art. 11 - Determinazione quantitativi

L'Autorità forestale, in sede di Sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del Piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.

In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi sopra indicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 12 - Determinazione quantitativi legname da assegnare per case di abitazioni e baite

I titolari del diritto di uso civico possono ottenere una sola volta, secondo le necessità e previo accertamento da parte della Commissione di cui all'art. 15, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, un quantitativo di legname da opera per interventi edilizi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, risanamento dell'abitazione della propria famiglia o della propria baita.

Il quantitativo massimo di legname da assegnarsi è quello riferito all'abitazione avente la superficie utile massima di mq. 120.

Il quantitativo di legname assegnato tondo in bosco sarà pari a:

- 1) 0,20 mc x mq di superficie lorda per ciascun piano. Sono esclusi dal conteggio: poggioli, terrazze e scale.
- 2) 0,20 mc. x mq. di copertura sia essa semplice o doppia con isolamento
- 3) 0,10 mc. x mq. di copertura per la sostituzione di tavolato e cantinelle.

I punti 1-2 o 1-3 sono cumulabili.

Per gli immobili accatastati come baite, stalle e fienili saranno assegnati mc. 0,30 di legname tondo in bosco per mq. di superficie lorda per ciascun piano.

Art. 12 bis - Costruzione o ricostruzione di stalle e fienili

Il titolare del diritto di uso civico, o i singoli componenti del nucleo familiare, possono ottenere una sola volta iscritto all'albo degli imprenditori agricoli, può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la costruzione o ricostruzione degli edifici necessari per il ricovero del bestiame e la conservazione dei prodotti agricoli, mantenendo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale. La quantità del legname viene assegnata in rapporto alla singola tipologia di intervento edilizio indicata nell'allegato prospetto A).

Art. 13 - Modalità di richiesta

Chi intende usufruire del diritto di uso civico, o i singoli componenti del nucleo familiare, possono ottenere una sola volta deve presentare apposita domanda al Comune di Valfloriana, usufruendo del modulo fornito dallo stesso, specificando la tipologia dell'intervento edilizio.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande presentate durante il periodo di validità della concessione e/o della S.C.I.A.

L'assegnazione verrà revocata se alla data di scadenza della concessione edilizia o della S.C.I.A. non sono stati eseguiti i lavori ammessi a beneficio”.

Spetta alla Commissione il compito di verificare e vigilare sui lavori ammessi a beneficio

Art. 14 - Assegnazione

La determinazione delle zone e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive, è di esclusiva competenza dell'Autorità forestale, e pertanto l'Amministrazione comunale sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà fare richiesta alla predetta Autorità.

La determinazione delle zone e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive è di esclusiva competenza dell'Autorità forestale, e pertanto l'Amministrazione comunale sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà fare richiesta alla predetta Autorità.

L'Autorità forestale, una volta ricevute le richieste da parte del Comune, procederà ad individuare il lotto ove reperire il legname per uso civico e a definire agli assegni boschivi degli aventi diritto. Il lotto per gli usi civici sarà aggiornato, se necessario, di anno in anno in occasione della sessione forestale.

Il legname verrà assegnato ai beneficiari su piazzale tenuto conto che il taglio e l'esbosco saranno effettuati da ditta specializzata incaricata dal Comune.

Al fine di indennizzare l'Amministrazione comunale dei costi di taglio ed esbosco sarà detratto il quantitativo di legname equivalente applicando il prezzo di taglio ed esbosco del lotto medesimo ed il prezzo di mercato del legname a piazzale.

In caso di motivate esigenze, legate alla realizzazione delle opere oggetto di intervento edilizio che giustifica l'assegnazione del legname, il beneficiario potrà richiedere misure dei tronchi diversi dal taglio commerciale comune.

Sarà assegnato esclusivamente legname di abete rosso.

Art. 15 - Commissione comunale usi civici

Per il controllo della gestione amministrativa è istituita una Commissione comunale, avente funzione consultiva, composta dai seguenti membri:

- Sindaco o Assessore delegato (Presidente)
- Custode forestale comunale;
- nr. 2 due Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- dal tecnico comunale.

Funge da segretario della Commissione il custode forestale o un altro membro della stessa, coadiuvato eventualmente da un dipendente comunale amministrativo.

La Commissione di riunisce almeno una volta all'anno

Art. 16 - Compiti della Commissione

Alla suddetta Commissione spetta:

- elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali osservando le relative procedure;
- valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico, a norma del presente regolamento;

- recarsi in sopralluogo per verificare se esistono le necessità e le circostanze perché tali prodotti possano essere concessi;
- vigilare e controllare l'effettivo uso dell'assegnazione del prodotto assegnato, secondo, le modalità stabilite dal presente regolamento;
- esprimere pareri sulle domande, predisponendo una relazione da sottoporre alla Giunta Comunale;
- segnalare all'autorità forestale i contravventori o chi abbia abusato della propria spettanza, nonché alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 17 - Bolletta di autorizzazione

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso.

Art. 18 - Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco

Il censito, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi:

- porre in opera il legname entro un anno a partire dalla data di assegno e comunque entro i termini di validità della concessione edilizia o della S.C.I.A.;
- trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune.

Art. 19 - Versamento corrispettivo (soppresso)

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti ed ai corrispettivi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, il Comune compilerà ogni anno il ruolo e quindi procederà alla esazione nei termini e modi stabiliti per le entrate comunali.

B) Diritto di legna da ardere

Art. 20 - Titolari del diritto

Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i cittadini aventi requisiti di all'art. 4 del presente Regolamento.

Il diritto si esplica mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di piante resinose e/o cedue, da taglio.

Secondo gli usi locali la legna è costituita da rami, corteccia, fascine, cimali tronchi da metri lineari 1 (uno) non commercialmente sfruttabili e giacenti sul letto di caduta, in bosco.

Art. 21 - Quantitativo legna da ardere da assegnare

E' demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia in relazione ai bisogni della famiglia ed ai membri del nucleo familiare, in rapporto alle disponibilità ed al numero di utenti che hanno fatto apposita domanda.

Art. 22 - Operazione di esbosco

L'Amministrazione comunale, in accordo con l'Ispettorato Distrettuale delle foreste, fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.

Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, le "sorti legna" non asportate, senza alcun avviso, passeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che ne disporrà come meglio ritiene.

E' demandata ai Custodi forestali la tenuta dei registri dai quali emerga la data, il periodo e la zona di assegno ai singoli aventi diritto e sorteggiati.

Art. 23 - Legna raccogliatrice

Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice esistenti nei boschi.

Per legna raccogliatrice si intendono i rami, cimali, cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo.

Per l'asportazione di piante secche in piedi, atterrate o in stato di deperimento, viene concessa dall'Amministrazione comunale, previo inoltrare di apposita richiesta.

L'asportazione verrà disciplinata dal Custode forestale, al quale dovrà essere esibita l'autorizzazione, al fine di facilitare il controllo sui prodotti asportati.

Art. 24 - Sorveglianza

Non sono consentite alienazioni di legna provenienti da beni di Uso Civico sia dentro che fuori il territorio comunale.

L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti.

Deve, inoltre, provvedere alla pulizia del bosco, strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano alla Giunta Comunale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli altri agenti comunali.

CAPO III USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 25 - Uso civico di pascolo

I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Art. 26 - Zone bandite dal pascolo

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboscimento (naturale o artificiale), perché molto radi, deperiti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'Albo comunale per 30 (trenta) giorni e consultabili ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

Art. 27 - Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo

Sulla base delle determinazioni stabilite in sessione forestale, la Giunta comunale fissa annualmente, per ogni famiglia in rapporto alle necessità della stessa, numero dei capi ammessi al pascolo.

CAPO IV

USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Art. 28 - Domanda per la raccolta di stame e di erba

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Art. 29 - Esame domande

In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quale zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 30 - Utilizzazione dei prodotti accordati

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

Art. 31 - Norme tecniche

La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Art. 32 - Asporto dello stame dai boschi

Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.

Art. 33 - Bolletta di autorizzazione

Persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO V

DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Art. 33 bis - Modalità e limiti

Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla legge provinciale nr. 6 dd. 14.03.1980 e s.m. ed int.

L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legge.

CAPO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Sanzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'a legge.

Art. 35 - Verbali di contravvenzione

I verbali di contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

Art. 36 - Incaricati della sorveglianza

Gli agenti forestali, nonché i custodi o agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 37 - Transito sulle strade forestali

Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art. 3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. nr. 23.11.1978 nr. 48 e dal relativo regolamento di esecuzione.

